

INFO **CAAF** CGIL

DETRAZIONE AFFITTO CON MOD.730

Affittare un'abitazione può risultare conveniente, infatti sono quattro le tipologie di detrazioni previste, a favore dei contribuenti che hanno stipulato o rinnovato un contratto di locazione per un immobile da utilizzare come **abitazione principale**.

Tutte le detrazioni sono legate e graduate in funzione del reddito complessivo del contribuente.

Detrazione relativa alla generalità dei contratti

Spetta a chi abita in un appartamento in forza di un qualsiasi contratto di locazione. La detrazione spettante è pari a:

- 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro.

Detrazione relativa ai contratti "concordati"

Spetta agli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale in forza di contratti a canone "convenzionale" o "concordato", stipulati o rinnovati secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431 del 1998, cioè, in base agli accordi definiti a livello locale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. La detrazione spettante è pari a:

- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro.

Detrazione relativa ai contratti stipulati da giovani tra i 20 e i 30 anni

Spetta ai giovani, di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato, a partire dal 2007, un qualsiasi contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (articolo 16, comma 1-ter). La casa presa in locazione, però, non deve rappresentare l'abitazione principale anche dei genitori o delle persone cui i giovani sono stati affidati. Il requisito dell'età, che deve sussistere in ciascuno degli anni del triennio agevolabile, è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione. L'agevolazione spetta per tre annualità ed è pari a:

- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

Detrazione per contratti stipulati da dipendenti che trasferiscono la residenza per lavoro.

Nella quarta ipotesi la detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione che abbiano stipulato un qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi. Il nuovo comune di residenza deve distare almeno 100 chilometri dal precedente e, comunque, trovarsi in un'altra regione. Il beneficio si applica a favore dei lavoratori dipendenti, compresi quelli che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un contratto appena stipulato. E' di importo pari a:

- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Le quattro detrazioni non sono cumulabili tra loro. Se per uno stesso periodo dell'anno sussistono le condizioni per poter beneficiare di più di una detrazione, si potrà fruirne di una sola di esse, applicando quella più vantaggiosa.

Info e appuntamenti 031276451

www.caaf.cgil.como.it

730 - ICI - UNICO - ISEE - RED - COLF - BADANTI - SUCCESSIONI

**È CAAF
CGIL**
IN DUE PAROLE, TUTTE LE SOLUZIONI